Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2011, n. 6-2115

L.R. 18.3.1992 n. 16, art. 6. Criteri per l'elaborazione e la pubblicazione da parte dell'EDISU Piemonte dei Bandi di concorso relativi all'assegnazione, per l'anno accademico 2011-2012, delle borse di studio agli studenti universitari.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

vista la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, art. 6 che prevede la determinazione da parte della Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, e secondo le modalità previste dal citato D.P.C.M, dei criteri generali relativi ai bandi di concorso per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti universitari;

vista la deliberazione n. 20/11 del 30/03/2011 del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, con la quale l'EDISU Piemonte (di seguito anche EDISU), al fine di contenere le spese e di razionalizzare i servizi, propone alla Regione Piemonte di adottare le seguenti modifiche:

- 1. Incremento del valore del posto letto per l'a.a. 2011/2012, da 1.600,00 € a 1.700,00 € al fine di coprire maggiormente il costo reale del servizio abitativo, stimato dall'EDISU Piemonte in 4.300,00 €.
- 2. Differenziazione degli importi di borsa per gli studenti fuori sede sulla base della domanda di servizio abitativo presso le residenze EDISU:
- a) Studenti che richiedono il servizio abitativo: per questa tipologia di studenti la borsa di studio consiste nell'erogazione di una somma di denaro che comprende la somma relativa al servizio ristorazione e l'assegnazione di un posto letto per gli 11 mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo nelle residenze EDISU, quantificato in 1.700,00 €; gli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio che non possono fruire del servizio per esaurimento dei posti letto hanno diritto di una borsa comprensiva dell'importo di 1.700,00 € esclusivamente dietro presentazione di autocertificazione di domicilio a titolo oneroso;
- b) *Studenti che non richiedono il servizio abitativo*: per questa tipologia di studenti la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, che comprende la quota relativa al servizio ristorazione. Tali studenti, per ottenere l'importo da fuori sede, non comprensivo di 1.700,00 €, sono tenuti ad autocertificare l'assunzione di domicilio a titolo oneroso.
- 3. Reinserimento del valore del servizio ristorazione di 750,00 € all'interno della borsa di studio per gli studenti, iscritti a tempo pieno agli atenei piemontesi, beneficiari o idonei alla borsa, sulla base dell'anno di corso frequentato.
- L'EDISU, nell'a.a. 2010/2011, al fine di rilanciare l'aggregazione studentesca attraverso una maggiore frequentazione dei ristoranti universitari, in via sperimentale aveva introdotto, per gli studenti vincitori di borsa, una detrazione di 250,00 €, equivalente a 100 pasti gratuiti presso i ristoranti EDISU. Tale sperimentazione non ha portato, però, risultati positivi in quanto non ha incrementato l'utilizzo dei ristoranti da parte degli studenti, bensì ha comportato un maggior onere a carico dell'Ente, tenuto a pagare il costo intero dei pasti gratuiti non fruiti.
- 4. Eliminazione dell'erogazione anticipata della prima rata di borsa per gli studenti che ottengono la conferma dei benefici per aver raggiunto un merito maggiore di quello richiesto. Tale modifica si

rende necessaria per poter effettuare i controlli sul merito degli studenti richiedenti ed evitare, così, di erogare il beneficio, per poi doverne revocare la I rata.

5. Contenimento della spesa relativa al premio di laurea per gli studenti che conseguono il titolo di studi entro la durata legale del corso di studi.

L'amministrazione regionale, anche sulla base delle proposte dell'EDISU Piemonte, ritiene opportuno operare una significativa revisione dei criteri generali mediante i quali vengono erogate le borse di studio allo scopo di garantire la massima copertura finanziaria delle borse di studio agli aventi diritto:

- sotto il profilo *formale*, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, al fine di rendere i criteri generali maggiormente comprensibili e attinenti alla stesura dei bandi, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
- sotto il profilo sostanziale, contestualmente alle istanze pervenute alla Regione dall'Ente nella citata deliberazione, la Regione, a fronte della contrazione delle risorse finanziarie derivanti dal trasferimento statale e dal bilancio regionale, ha operato una significativa revisione dei contenuti dei criteri.

In quest'ottica, nell'ambito delle disposizioni stabilite dal DPCM 9 aprile 2001 e avvalendosi dei dati forniti dall'EDISU Piemonte e degli studi dell'Osservatorio per l'Università e il Diritto allo studio universitario, si propongono all'approvazione della Giunta Regionale alcuni interventi volti a garantire la maggior uniformità di trattamento agli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi che si iscrivono ai corsi di laurea degli atenei piemontesi.

Al fine di adottare le modifiche rispetto a quanto stabilito dai criteri approvati per l'anno accademico 2010/2011, si propone di approvare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'EDISU in ordine a:

- 1. differenziazione degli importi di borsa per gli studenti fuori sede sulla base della domanda di servizio abitativo presso le residenze EDISU;
- 2. reinserimento del valore del servizio ristorazione di 750,00 € all'interno della borsa di studio per gli studenti, iscritti a tempo pieno agli atenei piemontesi, beneficiari o idonei alla borsa, sulla base dell'anno di corso frequentato;
- 3. eliminazione dell'erogazione anticipata della prima rata di borsa per gli studenti che ottengono la conferma dei benefici per super merito.

Si propone inoltre di integrare tali interventi con le modifiche di seguito indicate:

- 4. in conformità con quanto stabilito dal DPCM 9 aprile 2001 art. 3 comma 5, lo studente che consegue il titolo di studio di laurea e di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso; tenendo conto delle sostanziali difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, la Regione Piemonte propone che l'importo del premio di laurea per gli studenti fuori sede sia pari alla metà della borsa di cui si è beneficiato nell'ultimo anno di corso calcolato al netto del valore del servizio abitativo;
- 5. per garantire la piena attuazione delle disposizioni stabilite dal DPCM 9 aprile 2001, art. 6 comma 7, lettera a), la Regione Piemonte propone di adeguare la soglia del merito prevista per l'ottenimento della borsa di studio per il secondo anno dei corsi di laurea magistrale da 25 crediti formativi universitari (anche CFU) a 30 CFU, come stabilito dalla disposizione ministeriale in commento;

6. per valorizzare il merito degli studenti universitari, capaci, meritevoli e privi di mezzi che conseguono risultati particolarmente positivi, ai quali viene confermato il beneficio dell'anno precedente, e, soprattutto, tenuto conto dei dati forniti dall'EDISU Piemonte, che dimostrano che gli studenti richiedenti la conferma dei benefici ottengono medie ponderate notevolmente superiori alla soglia minima finora adottata, la Regione Piemonte propone di innalzare la soglia del merito per la conferma per "super merito" da una media di 24/30 a una media di 25/30; l'esiguo numero di studenti che perderebbe l'opportunità di veder subito confermata la borsa per l'anno accademico 2011-2012 non perderebbe comunque il diritto di partecipare al bando di concorso;

- 7. in attuazione del decreto ministeriale MIUR dell'22 febbraio 2011, con il quale è stato stabilito l'importo minimo delle borse di studio, sulla base di quanto riscontrato dai competenti uffici regionali, la Regione ritiene opportuno proporre di adeguare gli importi di borsa sulla base delle seguenti differenze:
- adeguamento ISTAT dell'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede che fino all'anno accademico 2010/2011 percepivano una borsa di studio di importo inferiore rispetto agli importi minimi stabiliti dal Ministero.
- arrotondamento degli importi previsti per gli studenti in sede che, fino all'anno accademico 2010/2011, risultavano essere di importo notevolmente superiore rispetto a quanto stabilito dal decreto sopra citato.

La Regione Piemonte, in accordo con EDISU, preso atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con legge 350/03, art. 4 commi 100-102 e decreti attuativi, finalizzate alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari, propone di non inserire tale intervento all'interno dei criteri generali di cui trattasi.

Per quanto concerne l'erogazione della Borsa Plus, sperimentata dall'anno accademico 2009/2010, a fronte della contrazione delle risorse finanziarie regionali, si propone di non prevedere per l'anno accademico 2011/2012 alcun contributo a sostegno del relativo bando.

Analogamente, si propone l'eliminazione dell'integrazione prevista per l'anno 2010/2011 a favore degli studenti che conseguono un considerevole numero di crediti formativi nel primo anno di corso di studio. Tale integrazione, prevista nei criteri generali, non è mai stata attuata dall'Ente per carenza di fondi.

La Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. 59-1630 del 28 febbraio 2011 la collaborazione con la Fondazione CRT per il cofinanziamento di borse di studio rivolte ad una platea analoga a quella della Borsa Plus.

Visto che sui "Criteri per la pubblicazione da parte dell' EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2011/12 delle borse di studio agli studenti universitari", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è stato acquisito il parere favorevole della VI Commissione Consiliare nella seduta del 25 maggio 2011.

All'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2011/12, di cui ai citati criteri, si farà fronte con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili sui bilanci regionali di competenza degli anni 2011 e 2012, sui capitoli 168653 e 168709 e con le somme introitate direttamente dall'EDISU dal gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2011/2012, nonché dalle somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, i "Criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2011/12 delle borse di studio agli studenti universitari", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato del relativo allegato A.

All'impegno finanziario per l'approvazione delle borse di studio per l'a.a. 2011/12, di cui ai citati criteri, si farà fronte con le risorse che si renderanno disponibili sui capitoli 168653 e 168709 dell'UPB DB13011 dei bilanci regionali per gli anni finanziari 2011 e 2012, e con le somme introitate direttamente dall'EDISU dal gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'anno accademico 2011-2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Innovazione, Ricerca e Università

Settore Università e Istituti di ricerca

Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2011/2012 delle borse di studio agli studenti universitari

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a. a. 2011/2012 sono determinati ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari", del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario".
- 2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale e i servizi abitativi.

D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 2, comma 1

- 3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, -di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508- e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.
- 4. Le borse di studio possono essere erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari e di ruolo", che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, agli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali.

D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8, comma 1

- 5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per diritto allo studio universitario, istituita con la L.r. 1 agosto 1996, n. 53, i soggetti di cui al seguente elenco:
- a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;
- b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse; c) gli studenti diversamente abili;
- d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;
- e) agli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali.
- 6. Gli Atenei esonerano totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari, gli studenti iscritti ai corsi, dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU ovvero che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse e gli studenti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8, comma 1

7. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.

- 8. I Decreti Ministeriali del 22 Febbraio 2011 hanno adeguato gli importi delle borse di studio e dei limiti ISEE/ISPE per l'accesso ai bandi di concorso.
- 9. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

- 1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38, degli atenei e degli istituti aventi sede legale in Piemonte:
 - a) corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) i corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali istituita ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007;
 - c) corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
 - d) in via transitoria e fino a loro esaurimento, corsi aventi valore legale, attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 - e) I corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;
 - f) I corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.
- 2. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
- 3. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI *In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 Settembre dell'ultimo anno regolare di corso oppure entro la prima sessione utile
Corsi di laurea	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
Corsi di laurea magistrale	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
Corsi di laurea ante d.m. 509/1999,l. 508/99 e d.m. 38/2002	per ogni anno regolare di corso fino ad esaurimento	1 anno aggiuntivo
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
Corsi di dottorato e corsi di specializzazione per le professioni legali	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli atenei.

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art, 2 comma 1 e art. 12, comma 1.

- 2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento e viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente; l'*importo* della borsa è differenziato sulla base:
- della tipologia dello studente;
- della vincita o idoneità alla borsa per esaurimento delle risorse finanziarie;
- dell'iscrizione a tempo pieno o parziale dello studente vincitore ad un corso di studi;
- della differenziazione sulla base dei requisiti economici dello studente compresi tra i limiti previsti per l'accesso al beneficio;

TIPOLOGIA DELLO STUDENTE 3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c

- a) studente in sede: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;
- b) studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti:
- c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti; si considera lo studente "fuori sede" quando viene ospitato presso le Residenze EDISU o prende alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, utilizzando strutture residenziali pubbliche/private per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

VINCITA O IDONEITA' ALLA BORSA DI STUDIO

- 4. Per gli studenti *vincitori* di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE/ISEEU, come meglio dettagliato nell'allegato A):
- *In sede e pendolari*: la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro. Tale importo comprende la quota di 750,00 € relativa al servizio di ristorazione, equivalente a un pasto giornaliero per i 10 mesi di effettiva erogazione del servizio presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati.
- Fuori sede richiedenti servizio abitativo: l'importo in denaro della borsa comprende la quota di 750,00 € relativa al servizio ristorazione equivalente ad un pasto al giorno per i 10 mesi di effettiva erogazione del servizio e dall'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a € 1.700,00). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio, viene erogato in aggiunta alla borsa di studio in denaro, l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 1.700,00 €, esclusivamente presentando l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso. Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo

4

della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2011/2012.

- Fuori sede non richiedenti servizio abitativo: l'importo in denaro della borsa comprende la quota di 750,00 € relativa al servizio ristorazione equivalente ad un pasto al giorno per i 10 mesi di effettiva erogazione del servizio. Tali studenti, per ottenere l'importo da fuori sede, non comprensivo di 1.700,00€, sono tenuti a certificare l'assunzione di domicilio a titolo oneroso secondo quanto descritto dai bandi di concorso EDISU. Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2011/2012.
- 5. Agli studenti fuori sede iscritti ai corsi di studio delle sedi universitarie di Novara, beneficiari di borsa di studio, che hanno fatto richiesta del servizio abitativo e non trovano sistemazione, in base alla graduatoria, presso le residenze novaresi, viene assegnato, fino a esaurimento delle disponibilità, il posto letto nelle residenze di Vercelli, e viene erogato un importo forfettario di € 350,00 a sostegno degli oneri derivanti dall'uso dei mezzi di trasporto.
- 6. Gli studenti *idonei* alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato in allegato A):
- Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l'a.a. 2011/2012 sono fissate in € 2,50 per il pasto completo e in € 1,60 per il pasto ridotto.
- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo:* sono ammessi a fruire gratuitamente, per l'a.a. 2011/2012, di un pasto giornaliero nei servizi ristorazione dell'EDISU o con l'EDISU convenzionati;

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 11, comma

IMPORTI PREVISTI PER L'A.A. 2011/2012

- 7. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno sia gli studenti iscritti a tempo parziale. Gli importi sono differenziati anche sulla base del tipo di impegno frequentato dal vincitore.
- 8. Gli importi, che tengono conto delle sopra citate indicazioni, sono differenziati sulla base delle tabelle riportate in allegato A).

EROGAZIONE DELLA BORSA 9. L'importo in denaro della borsa di studio è erogato in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2011, la seconda, per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il 30 giugno 2012 e, per gli iscritti al primo anno di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, al conseguimento, entro il 10 agosto 2012, dei crediti previsti secondo quanto stabilito dalla sezione riguardante i requisiti di merito. Tale rata verrà erogata nel mese di novembre 2012.

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4, comma

- 10. La prima rata della borsa, concessa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, è da ritenersi già erogata nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno accademico, risulti beneficiario della borsa di studio relativa al settimo semestre del corso di laurea; la seconda rata è erogata secondo i criteri di merito, previsti per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale.
- 11. Nel caso in cui lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea magistrale non raggiunga i requisiti di merito richiesti per l'erogazione della seconda rata, il beneficio relativo al settimo semestre del corso di laurea resta acquisito a tutti gli effetti. Tale beneficio resta acquisito anche per gli studenti, iscritti al primo anno di laurea magistrale, risultati idonei, ma non beneficiari di borsa per mancanza di risorse.
- 12. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, è riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.

D. P. C. M. 9 aprile 2001, art. 11, comma

SEMESTRE AGGIUNTIVO

13. Ad ogni studente possono essere erogate un massimo di due rate di borsa di studio per anno accademico. Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio su due livelli di corso differenti, non possono cumulare l'erogazione della prima rata della borsa di studio su un livello con due rate di borsa sul nuovo corso di studi. Per detto livello è previsto il pagamento di un'unica rata di borsa di studio.

SETTIMO SEMESTRE

14. Gli studenti che risultino beneficiari della borsa del settimo semestre, iscritti al I anno di corso di laurea magistrale, per poter ottenere la II rata relativa al I anno del nuovo corso di studi, dovranno attenersi a quanto stabilito per l'ammissione ai benefici per gli studenti iscritti al primo anno.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

CONCESSIONE **DEL POSTO** I FTTO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni Cfr. Tipologia di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che dello possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

studente

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli previsto per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.

REVOCA **DEL POSTO** I FTTO

- 3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2012, il requisito di merito richiesto, devono lasciare il posto letto e qualora non lo consequano entro la data del 30 novembre 2012 devono restituire, per il servizio abitativo fruito, l'importo forfettario di 1.550,00 €.
- 4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non hanno superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non sono stati ammessi ai corsi di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, calcolato secondo la tariffa forfetaria di 155,00 € mensili.
- 5. Agli studenti già beneficiari di servizio abitativo in qualità di settimo semestre, che consequono la laurea entro la prima sessione utile prevista dai corsi di studio o

anticipano il conseguimento del titolo, il posto letto è riassegnato per il primo anno di laurea magistrale.

- 6. Agli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale risultati vincitori di servizio abitativo nelle graduatorie definitive di febbraio 2012 e maggio 2012, già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea, il posto letto viene mantenuto e riassegnato, per il primo anno di corso di laurea magistrale. In caso di esaurimento dei posti letto, viene corrisposto allo studente un importo forfettario pari a 850,00 €.
- 7. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio, fino ad esaurimento delle graduatorie.
- 8. Nel caso di passaggi di facoltà o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte del Consiglio di Facoltà di riferimento, non risultino in possesso del numero di crediti richiesto per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, calcolato secondo la tariffa forfetaria di 155,00 € mensili, approvata annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale.
- 9. Gli studenti beneficiari di posto letto, che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, devono lasciare il posto letto entro 10 giorni dal consequimento della laurea. Nessun rimborso è dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dismissione dalla residenza al 31 marzo 2012.

Sez.IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE e sulla base dei sequenti ulteriori criteri di selezione fissati all'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001.

in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 3.

2. Per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20 % dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale indicatore ISEE non può superare il limite di € 19.596,00; sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 33.068,00.

in attuazione del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, artt. 3 e 4

SENSI DEL DPR 445/2000

DICHIARAZIONE 3. Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i., lo studente richiedente un sostitutiva at beneficio EDISU, può autocertificare la propria condizione economico-patrimoniale al fine di determinare il valore dell'attestazione ISEE. Il richiedente il beneficio presenta una dichiarazione sostitutiva unica (di seguito anche DSU) che deve essere riferita per l'a.a. 2011/12 ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2010 e la situazione patrimoniale deve far riferimento al 31/12/2010.

Cfr. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, artt. 46 e 47

4. La dichiarazione sostitutiva unica può essere unicamente richiesta ai Comuni o ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) o alla sede INPS competente per territorio.

CAAF previsti dal D. Las. 9 lualio 1997. n. 241, come modificato D. Las. 28 1998, n. 490

5. Per la richiesta di benefici EDISU è consigliabile recarsi presso i centri CAAF convenzionati con EDISU i quali non si limitano alla mera compilazione della DSU e conseguentemente dell'attestazione ISEE/ISEEU, ma prestano assistenza nella presentazione della documentazione richiesta, nonché assistenza alla compilazione dell'attestazione. Lo studente iscritto al primo anno che presenta per la prima volta l'attestazione ISEE/ISEEU a EDISU può confermare i dati economici per ulteriori 2 anni, a meno che la propria situazione economico-patrimoniale o familiare non sia mutata in maniera tale da far venire meno il diritto al beneficio o mantenere il beneficio con "importo pieno" di borsa di studio.

di cui al citato D. Las 31 marzo 1998, n. 109 e s.m. e i. e ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4. comma 5

6. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alla scuola di specializzazione per professioni legali, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, sono tenuti a presentare all'EDISU la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), entro le scadenze fissate dai Bandi dell'Ente. Ai fini della dichiarazione sostitutiva valgono le medesime modalità e norme previste al successivo comma 7.

ISEE

- 7. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'attestazione ISEE. Sono inoltre previste come modalità integrative di selezione l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM 221/99 art. 1 bis.
- 8. Al fine di tenere adequatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i sequenti reauisiti:
- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro:
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.502,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

ISPE

- 9. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, i seguenti valori patrimoniali:
- a) valore dei fabbricati e terreni definito ai fini ICI al 31/12/2010, indipendentemente dal numero dei giorni di possesso;
- b) valore del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare, al 31/12/2010.

Art. 2 PARTICOLARI CONDIZIONI DI CALCOLO DELL'ISEEU - ISPEU

NUCLEO

- 1. Le condizioni particolari del nucleo familiare del richiedente le PSA vengono valutate, FAMILIARE NON CONVENZIONALE ai fini del calcolo ISEE, considerando i seguenti criteri:
 - a) in caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente le PSA è integrato con quello del genitore di cui percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori

D.P.C.M. 7 agosto 1999, n. 221, art. 1-bis

facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente le PSA è integrato con quello dell'altro genitore;

b) il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente punto nella misura del 50 per cento;

REDDITI ESTERI -ISEEU

- 2. Nel caso in cui uno studente abbia esclusivamente o parzialmente un reddito prodotto o un patrimonio posseduto all'estero è obbligato a presentare l'attestazione ISEEU dove, all'eventuale reddito prodotto e/o patrimonio posseduto in Italia, vengono integrati i redditi percepiti all'estero sommati al 20% dei patrimoni posseduti all'estero, come di seguito riportato:
- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, posseduti al 31 dicembre 2010, solo nel caso di fabbricati, sono valutati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e s.m. e i.

ESTERI -**ISPEU**

3. L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPEU) è calcolato tenendo conto dei patrimoni posseduti all'estero secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i.

Sez. V. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre i requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.

Cfr. D.M. 3 novembre 1999 n. 509, art. 6 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 6.

9

2. I requisiti di merito necessari per ottenere i benefici dell'Ente vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente. Si intendono validi i crediti che sono stati riconosciuti utili per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

TRASFERIMENTI DA CORSO DI O ATENEO

- 3. Per gli studenti che effettuano passaggi di facoltà o di corso di studi, è preso in STUDI, FACOLTA' considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto, entro e non oltre la data del 22 novembre 2011, dal Consiglio di Facoltà di riferimento.
 - 4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri atenei è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto, entro e non oltre la data del 6 settembre 2011, per gli studenti fuori sede, e la data del 22 novembre 2011, per gli studenti pendolari e in sede.

PARTECIPAZIONE

A PROGRAMMI 5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità DI MOBILITA INTERNAZIONALE internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro le scadenze previste dal Bando.

RONIIS

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai

crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3.

- 7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:
- agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;
- agli studenti che non hanno conseguito la laurea presso un ateneo italiano;
- agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso; i requisiti di merito risultano differenti anche in base alla modalità di iscrizione dello studente impegnato a tempo pieno o a tempo parziale, come riportato di seguito.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

AMMISSIONE

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post,* entro il 10 Agosto dell'anno 2012. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2012 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
Corsi di laurea, di laurea	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, la
magistrale a ciclo unico	seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al
	conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	La seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al
	conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di studio ai sensi della	La II rata della borsa di studio viene corrisposta a fronte del
legge 508/99 e del D.M. 509/99	raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi
e del D.M. 38/2002.	ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di
	concorso dell'Ente.

Per requisiti di ammissione Cfr. al D.M. n. 509/1999, art. 6, e D.M. 270/2004, art. 6.

10

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

REVOCA PRIMI ANNI

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2012, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, con le modalità e nei tempi indicati da EDISU nei Bandi di concorso, la prima rata della borsa di studio erogata in denaro e la quota del servizio abitativo fruito, calcolato forfetariamente, su base annuale, in € 1.550,00.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

AMMISSIONE

5. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 Agosto 2011, i requisiti di merito, verificati *ex post,* mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2011					
Corsi di laurea	a) per il secondo anno, 25 crediti;b) per il terzo anno, 80 crediti.					
	c) per il settimo semestre, 135 crediti.					
Corsi di laurea magistrale	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti;					
	i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.					
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;					
	b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti;					
	d) per il quinto anno, 190 crediti;					
	e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;					
	f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.					
Dottorato di Ricerca e di Corso di Specializzazione nelle professioni legali	i requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.					
Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.	a) possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella esami/crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2011/12. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alle tabelle sopra citate sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei					

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 6, comma 7, lettera a).

CONFERMA DEI BENEFICI DELL'ANNO PRECEDENTE

- 6. La conferma dei benefici per *super merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo (compresi gli ulteriori semestri) e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. A tali studenti viene assicurata l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio abitativo; i requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, sulla base requisiti di merito del comma 7 e delle disposizioni stabilite dall'Ente nel bando di concorso.
- 7. Per l'a.a. 2011/12 possono confermare il beneficio per super-merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2010/11 che, alla data del 10 agosto 2011 abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, il numero di crediti indicati nella seguente tabella, con una votazione media ponderata di venticinque trentesimi.

Conferma benefici dell'anno precedente per
super merito
a) per il secondo anno, 35 crediti;
b) per il terzo anno, 90 crediti;
c) per il settimo semestre, 150 crediti;
a) per il secondo anno, 35 crediti;
b) per il terzo anno, 90 crediti;
c) per il quarto anno, 150 crediti;
d) per il quinto anno, 210 crediti;
e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti;
f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti;
g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
a) per il primo anno, conseguimento della laurea entro il
31 luglio 2011 con una votazione media ponderata di
25/30 nell'intero corso di laurea.
a) per il secondo anno, 40 crediti;
b) per il quinto semestre, 90 crediti;
c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un
numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento
dell'iscrizione.
a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella
esami/crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a.
2011/12. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione
variazioni sostanziali dei corsi di cui alla tabella sopra
citata sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei ad EDISU.

9. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per supermerito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la borsa di studio entro il 31 dicembre 2011 e assegna il posto letto a partire dal 1° ottobre 2011.

ASSEGNAZIONE BONUS

10. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

- 1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ai corsi di studio degli Atenei aventi sede legale in Piemonte, per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.
- 2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

D.P.C.M 9 aprile 2001, art. 6, comma 6.

AMMISSIONE

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano consequito entro il 10 agosto 2012 almeno 11 crediti.

REVOCA

- 4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.
- 5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

AMMISSIONE

- 6. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo lo studente deve possedere i seguenti requisiti di merito, valutati ex post, che devono essere conseguiti entro il 10 agosto 2011:
- a) per il secondo anno, 18 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 52 crediti.

- ASSEGNAZIONE 7. Modalità di assegnazione del bonus:
 - a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il consequimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

Sez. VI. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- PRESENTAZIONE 1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9.04.2001.
 - 2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU.

ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4. comma 12

3. Per gli studenti che prevedono di conseguire la laurea nel corso del settimo semestre, entro il 31 marzo 2012 e di iscriversi, qualora consentito dalle rispettive facoltà, nel corso del medesimo semestre, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, l'EDISU indica nei Bandi apposite modalità e scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio alle quali si attiene per la collocazione in graduatoria e per l'erogazione della borsa di studio.

PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
TCEE

4. La dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU), viene presentata dagli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea

magistrale, ai corsi di dottorato, ai corsi di specializzazione per le professioni legali e dagli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

5. Per gli anni successivi al primo lo studente è tenuto a ripresentare la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'ISEE/ISEEU, qualora quest'ultima o la composizione del nucleo familiare siano mutati, ad eccezione degli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per i quali è invece prevista una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Cfr. legge 2 dicembre 1991 ,n. 390 art. 7, comma 1, lettera d)

- 6. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.
- 7. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

CONTROLLI FISCALI

8. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; i controlli possono essere effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Cfr. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 4, comma 8

- 9. L'EDISU, ovvero il soggetto dall'EDISU autorizzato (CAAF), in qualità di ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE, raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS.
- 10. L'INPS calcola e rende disponibile l'ISEE ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione, nonché all'EDISU.
- 11. L'EDISU richiede all'INPS anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni previste al precedente comma 9.
- 12. l'EDISU effettua sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e, con i Comuni, effettua i controlli volti ad accertare lo stato di famiglia il richiedente le PSA; l'EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.
- 13. L'EDISU, in coordinamento con gli Atenei, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, usando il metodo della verifica con controlli che interessano almeno il 50% degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio; i controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell' ISEE/ISEEU, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito.

Cfr. legge 390/1991 Art. 23.

14. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decadrà dai benefici eventualmente conseguiti ed è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una

somma d'importo doppio rispetto a quanto percepito, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. In tal caso lo studente perderà inoltre il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

DI MERITO

controlli 15. Sono effettuati presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente all'accertamento delle condizioni di iscrizione e merito.

> Tali controlli, effettuati dalla data di scadenza di presentazione delle domande, si concluderanno con il pagamento della seconda rata di borsa.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

STUDENTI IDONEI

- 1. Le graduatorie degli idonei per gli iscritti ai primi anni vengono formulate secondo le seguenti modalità:
- ateneo di appartenenza;
- livello di studi frequentato (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) senza differenziazione tra le facoltà;
- in modo crescente sulla base dei requisiti economici dello studente;
- a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.
- 2. Le graduatorie degli idonei per gli iscritti agli anni successivi al primo vengono formulate secondo le seguenti modalità:
- ateneo di appartenenza;
- sulla base dei requisiti di merito in ordine decrescente, suddivise per ogni Ateneo, successivamente suddivise per ogni facoltà e infine per livello di studi frequentato (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico);
- a parità di requisito di merito, in modo crescente sulla base dei requisiti economici dello studente;
- a parità di requisiti economici l'età minore costituisce titolo preferenziale.
- 3. Per la valutazione del merito si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione, compreso quello per cui si richiede il beneficio.
- 4. Gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, che non abbiano conseguito il titolo entro il 30 settembre 2011 oppure entro la prima sessione utile prevista dai corsi di studio e che risultino idonei, sono collocati nelle graduatorie definitive in coda agli studenti vincitori.
- 5. L'EDISU provvede a pubblicare una graduatoria per gli studenti richiedenti la borsa in qualità di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale che risultino idonei alla borsa relativa al primo anno di laurea magistrale alla data del 31 dicembre 2011 e una per gli studenti che risultino idonei alla data del 31 marzo 2012.
- 6. Le graduatorie definitive di Febbraio 2012 e di Maggio 2012, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per facoltà, e ordinate per mese di conseguimento della laurea in modo crescente rispetto all'ISEE/ISEEU; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Sez. VII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI STRANIERI EXTRA-UE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

Ai sensi della legge 390/1991, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 42 e del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 13, commi 3-5

- 2. Le disposizioni relative all'assegnazione della borsa di studio, tengono conto dei requisiti stabiliti sia per gli iscritti a tempo pieno che per gli studenti impegnati a tempo parziale.
- 3. La presentazione della domanda per ottenere i servizi di cui al comma 1 è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito in vigore per gli studenti comunitari e ai requisiti inerenti alla condizione di studenti non appartenenti all'Unione Europea.
- 4. Gli studenti stranieri Extra-UE, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia.

Cfr. D. Lgs. 286/98, art. 1, comma 2

5. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere adottate per gli studenti provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, in quanto si tratta di norma più favorevole.

ART. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. l'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio.

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 4

- 2. Al fine di venire incontro alle esigenze di quegli studenti che non fossero riusciti a presentare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità dello stato estero dove i redditi e patrimoni sono prodotti, entro le scadenze previste dal bando di borsa di studio e servizio abitativo, si prevedono le seguenti forme di deroga:
- a) l'EDISU può accettare le domande, concedendo, per il perfezionamento della documentazione stessa, una proroga fino ad un massimo di 90 giorni;
- b) gli studenti soggetti alla condizione di cui alla lettera a) sono posti in coda nelle graduatorie di appartenenza. Scaduto il termine di 90 giorni ed esaurite le graduatorie degli idonei l'EDISU pubblica le graduatorie e provvede ad erogare il beneficio agli studenti che abbiano perfezionato la documentazione richiesta, qualora siano ancora disponibili delle borse di studio nell'ambito di quelle messe a concorso nell'anno 2011/2012;
- c) l'EDISU, una volta esaurite le graduatorie degli idonei e qualora ci sia disponibilità, in attesa del perfezionamento della documentazione, può assegnare in via provvisoria allo studente, sulla base dell'autocertificazione, un posto letto. Il mancato perfezionamento della documentazione entro i termini di cui al punto a), comporta allo studente il pagamento dell'importo corrispondente al periodo di fruizione del servizio abitativo, calcolato sulla base del tariffario previsto per la generalità degli studenti, in vigore per l'a.a. 2011/2012;
- d) l'EDISU, in attesa del perfezionamento della documentazione, consente allo studente di consumare i pasti nei servizi di ristorazione EDISU o convenzionati, pagando la tariffa prevista per la prima fascia. Se lo

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 11, comma 4 studente risulterà vincitore della borsa di studio l'importo relativo ai pasti consumati troverà copertura nell'importo della borsa comprensiva di 750,00 € equivalenti ad un pasto al giorno per i 10 mesi di effettiva erogazione del servizio. In caso di mancata erogazione della borsa per esaurimento di risorse, fatta eccezione per gli iscritti ai primi anni di corso cui si applicano le tariffe dei beneficiari della borsa, gli studenti beneficeranno gratuitamente del servizio di ristorazione per l'a.a. 2011/2012 e riceveranno il rimborso corrispondente ai pasti giornalieri effettivamente consumati nel periodo di non accertata idoneità alla borsa. In caso di mancato perfezionamento della documentazione lo studente dovrà pagare l'importo corrispondente ai pasti effettivamente consumati calcolato in base alla tariffa per la fascia massima; e) restano in ogni caso invariate tutte le condizioni previste per la revoca della borsa e per l'idoneità alla borsa nell'anno successivo, nonché tutte le altre disposizioni di cui ai presenti criteri.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per super merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

PATRIMONIALE PER RILASCIO **ATTESTAZIONE** TSFFII-TSPFII

CERTIFICAZIONE 2. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEEU la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti Extra-UE è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

D.P.C.M. 9 aprile 2001. art. 13, comma 5

PAESI EXTRA UE **PARTICOLARMENTE POVERI**

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco é definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata:

D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13. comma 5

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca; b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università; c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

STATUS PARTICOLARI

6. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o sottoposti a regime di protezione sussidiaria, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Qualora vengano previsti altri status oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

D.P.C.M. 9 aprile 2001,

STUDENTI CON **NUCLEO FAMILIARE** RESIDENTE IN **ITALIA**

7. Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare regolarmente residente in Italia possono presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. I patrimoni immobiliari posseduti all'estero non possono essere autocertificati, ma deve essere presentata apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i patrimoni sono posseduti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Cfr. D.P.R. 445/2000,

8. Ai fini della durata di concessione del beneficio, l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti

17

presso atenei di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

- 9. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (11 se iscritti a tempo parziale) e di 25 CFU per i corsi di laurea magistrale, entro il 10 agosto 2012. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2012, verrà loro revocata la borsa di studio.
- 10. Per la concessione e la revoca del beneficio si applicano le disposizioni in vigore per gli studenti italiano e comunitari.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI **DIVERSAMENTE ABILI**

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

DFI BENEFICIO

- DESTINATARI 1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti diversamente abili, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché i soggetti che operano nel settore.
 - 2. L'EDISU ammette ai bandi di concorso a loro dedicati gli studenti in situazione di disabilità con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa. Gli studenti ai quali viene riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore sono ammessi alla partecipazione dei bandi di concorso rivolti agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
 - 3. Gli studenti diversamente abili che frequentano un dottorato di ricerca o un corso di specializzazione per le professioni legali sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi freguentato.

IMPORTO DELLA BORSA

- 4. L'importo della borsa di studio può essere incrementato, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio; tale incremento, che può essere erogato in denaro o in servizi, e può variare fino ad un importo massimo di 3.000,00 € per gli iscritti a tempo pieno e fino a 1.500,00 € per gli iscritti a tempo parziale, è determinato dall'Ente in misura differenziata in ragione della gravità della disabilità e dei bisogni.
- 5. L'EDISU può valutare, sulla base di idonea documentazione, di intervenire, in situazioni di disabilità di particolare gravità e specificità, mediante l'erogazione di benefici o servizi appositamente individuati se la condizione economica e patrimoniale dello studente supera i limiti economici stabiliti; per i requisiti di merito l'EDISU può altresì adottare specifiche metodologie di valutazione, che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti nelle specifiche disabilità, ferma restando la durata di concessione dei benefici.

D.P.C.M. 9 aprile 2001. art. 14. comma 6

18

REQUISITI DI AMMISSIONE E MANTENIMENTO DEI BENEFICI

- 6. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili, iscritti a tempo pieno o parziale all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando di tre componenti il nucleo familiare convenzionale.
- 7. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per super merito sono stabiliti come dettagliato di seguito.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

-PRIMI ANNI-

AMMISSIONE

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

AMMISSIONE

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2012
Corsi di Laurea	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
Corsi di laurea magistrale	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12°sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15°sem.: 213 CFU
Corsi di dottorato e Corsi di specializzazione per le professioni legali	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	

Corsi di studio ai sensi	per ogni anno di	1 anno aggiuntivo	Ai sensi di quanto	
della legge 508/99 e del	corso fino ad	al conseguimento di	stabilito dal DPCM	
D.M. 509/99 e del D.M.	esaurimento +	almeno	2001, art. 14, comma	
38/2002.	2 anni aggiuntivi	l'80%(arrotondati per	5, lettere a,b,c,d,e	
		difetto) dei CFU	eventualmente	
		convenzionali previsti	convertiti su	
		dal piano di studi.	indicazione degli	
			Atenei in crediti	
			convenzionali.	

CONFERMA DEI BENEFICI

3. Sono confermati per l'a.a. 2011/2012 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2010/2011 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2012 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

ART. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

AMMISSIONE

2. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

AMMISSIONE

3. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Crediti conseguiti al 10 agosto 2012
Corsi di laurea	7 SEMESTRI	1°-2° sem.: nessun requisito; 3°-4° sem.: 14 CFU + eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 5°-6° sem.: 42 CFU; 7° sem: 70 CFU.

Sez.IX. ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

DESTINATARI DEL BENEFICIO 1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU hanno diritto ad una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio o tirocinio nello stesso anno in cui risultino beneficiari della borsa e solo a fronte della partecipazione a programmi che abbiano un riconoscimento accademico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di laurea o per la predisposizione della tesi di laurea.

2. Tale integrazione può essere concessa anche agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, beneficiari di borsa di studio erogata dall'ente e non beneficiari di borsa di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private; le disposizioni del presente comma si applicano anche ai dottorati in cotutela.

D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8, comma 1

EROGAZIONE E REVOCA DELL' INTEGRAZIONE

- 3. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 615,00 €, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.
- 4. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea.
- 5. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 205 euro per i paesi europei e sino all'importo di 520 euro per i paesi extraeuropei.
- 6. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'ISPE superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti e che presentino i requisiti di merito, può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che gli atenei contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
- 7. I contributi sono erogati in due soluzioni, la prima pari al 90%, prima dell'avvio del programma di mobilità, la seconda, pari al 10%, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.
- 8. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.
- 9. Per l'a.a. 2011/2012 sono messe a concorso 300 borse.

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale entro il 30 settembre 2011, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso, e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo pari a 1700,00 €.

D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 3, comma 5.

- 2. La scadenza per beneficiare del premio è prorogata fino alla conclusione della sessione e, comunque, non oltre il 30 novembre 2011, per gli studenti iscritti alle facoltà che non prevedono la sessione di laurea nel mese di settembre.
- Per il valore del servizio abitativo si fa riferimento all'allegato
- 3. Gli studenti che si laureano nelle sessioni di cui ai commi 1 e 2 non possono beneficiare, in nessun caso, della borsa relativa al semestre aggiuntivo.

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

- 1. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei non beneficiari per insufficienza di risorse, che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.
- 2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- 3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici.
- 4. Un contributo straordinario può essere concesso anche a studenti non beneficiari di borsa, valutata la situazione rispetto ai requisiti economici, ai requisiti di merito e alla gravità e straordinarietà dell'evento verificatosi.

Sez. X. RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO

- 1. Per l'anno accademico 2011/12 sono messe a concorso borse di studio, per gli studenti impegnati a tempo pieno e parziale, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente.
- 2. Il numero di borse messo a concorso è ripartito tra gli atenei in base al numero degli studenti idonei alla borsa di studio nell'a.a. 2011/12 ed è decurtato del numero delle borse assegnate alle conferme per super merito.
- 3. Il numero di borse assegnato ad ogni ateneo è ripartito tra i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico in base al numero di idonei per l'anno accademico 2011/2012. Per gli studenti iscritti al corso ISIA, ex l. 508/1999, il numero delle borse viene ripartito in base al numero di idonei alla borsa dell'a.a. 2010/2011. Per i corsi di dottorato e i corsi di specializzazione per le professioni legali, il numero delle borse viene ripartito in base al numero di idonei alla borsa di studio di ogni ateneo dell'a.a. 2010/2011.
- 4. Agli idonei iscritti per la prima volta ai primi anni dei corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato è riservato il 35% delle borse messe a concorso per l'a.a. 2011/2012. Agli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali è riservato un numero di 5 borse. Agli studenti scritti al corso ISIA, ex l. 508/1999, sono riservate 2 borse.
- 5. Nell'eventualità di residua disponibilità rispetto a quanto sopra stabilito, l'EDISU procede all'assegnazione di borse agli studenti idonei e non beneficiari, iscritti al primo anno, fino ad esaurimento delle graduatorie, superando la soglia del 35% indicata al precedente comma 4.

6. Alla copertura finanziaria della spesa per le borse di studio, l'EDISU fa fronte con il Fondo integrativo statale 2011, con i saldi relativi all'esercizio finanziario dell'anno 2010, con il gettito della tassa regionale dell'a.a. 2011/2012, con le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti e con le risorse disponibili nell'ambito dei contributi ordinari erogati dall'Amministrazione Regionale all'Ente.

ART. 2 NUMERO DI POSTI LETTO A CONCORSO

- 1. A favore degli studenti fuori sede, iscritti ai corsi di studio degli Atenei piemontesi, idonei alla borsa di studio, sono messi a concorso complessivamente, per l'a.a. 2011/2012, n. 2048 posti letto, così suddivisi:
- a) per gli iscritti ai corsi universitari di Torino 1871 posti letto;
- b) per gli iscritti ai corsi universitari nelle sedi degli Atenei del Piemonte Orientale 151 posti letto, di cui 23 ad Alessandria, 59 a Novara, 69 a Vercelli;
- c) per gli iscritti ai corsi universitari di Cuneo, 26 posti letto.
- 2. Tale numero potrà essere ulteriormente incrementato da posti letto derivanti dall'apertura di altre strutture.
- 3. Il numero di posti letto, decurtato dal numero di posti assegnato alle conferme per super-merito, è ripartito tra gli Atenei e successivamente tra i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, in base al numero di studenti idonei alla borsa nell'a.a. 2011/12. Il numero di posti letto è ripartito tra i corsi di dottorato e di specializzazione per le Professioni Legali in base al numero di studenti idonei al posto letto nell'a.a. 2010/11.
- 4. Agli studenti idonei iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione è riservato il 35% dei 2048 posti letto disponibili.
- 5. Agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali, risultati idonei nelle rispettive graduatorie, è riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno dei corsi di studio.
- 6. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai commi precedenti, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio, fino ad esaurimento delle graduatorie, superando le soglie indicate ai precedenti commi.

Sez.XI. AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO A SOLUZIONI ABITATIVE NEL MERCATO PRIVATO

1. Per agevolare gli studenti che cercano una soluzione abitativa nel mercato privato, l'EDISU, al fine di venire incontro ai problemi di liquidità derivanti dal pagamento della cauzione, fornirà ai locatori un'idonea garanzia, come fideiussore, in luogo della dovuta cauzione. Tale garanzia è di durata annuale, nella misura di tre mensilità di canone con un importo massimo di copertura pari di 900,00 €.

- 2. La garanzia opererà nei confronti dei contratti stipulati dagli studenti italiani e stranieri, iscritti agli atenei piemontesi, in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, intestato o cointestato allo studente richiedente. Il contratto di domicilio abitativo a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2011/2012. In caso di danni EDISU si rivarrà sugli studenti per il recupero delle somme anticipate.
- 3. Tale agevolazione viene concessa agli studenti che abbiano i requisiti di merito e reddito, secondo i criteri sotto riportati:
 - a) vincitori di borsa di studio e servizio abitativo in attesa di posto letto per carenza di disponibilità;
 - b) vincitori di borsa di studio fuori sede che non richiedono il servizio abitativo;
 - c) studenti fuori sede con requisiti di merito e reddito della borsa di studio EDISU, ma non vincitori di borsa;
 - d) studenti fuori sede con ISEE/ISEEU fino a € 26.725,00 ISPE fino a € 49.287.00 e requisito di merito richiesto per la conferma della borsa di studio.
- 4. Al fine di dare adeguata pubblicità all'iniziativa, saranno stipulati idonei accordi con le Associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, firmatarie degli accordi territoriali, le quali collaboreranno sinergicamente con EDISU per la proposizione di tale iniziativa.

ALLEGATO A) Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2011/2012

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE/ISEEU ≤ 13.064,00 €

TIDOL OCIA	IMPORTO	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	NOTE
TIPOLOGIA	IN	SERVIZIO	SERVIZIO	ALTRI	TOTALE	NOTE
L CTLLCTTO DT	DENARO	ABITATIVO	RISTORAZIONE	SERVIZI	BORSA	
VINCITORI BORSA IN SEDE	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
IDONEI BORSA IN SEDE PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA IN SEDE ANNI SUCCESSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
VINCITORI BORSA PENDOLARI	€ 1.886,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.636,00	
IDONEI BORSA PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
VINCITORI BORSA FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO	€ 2.327,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 3.077,00	tale importo viene applicato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate;

						tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
VINCITORI DI BORSA FUORI SEDE E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 2.327,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 4.777,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
VINCITORI BORSA FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.327,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 3.077,00	
IDONEI BORSA FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
IDONEI BORSA E IDONEI POSTO LETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON 13.065,00 € < ISEE/ISEEU ≥ 19.596,00 €

TIPOLOGIA	IMPORTO IN DENARO	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	VALORE ALTRI SERVIZI	VALORE TOTALE BORSA	NOTE
VINCITORI BORSA IN SEDE	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 1.752,00	
IDONEI BORSA IN SEDE PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto

						per gli studenti di prima fascia pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA IN SEDE ANNI SUCCESSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
VINCITORI BORSA PENDOLARI	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.040,00	
IDONEI BORSA PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
VINCITORI BORSA FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO	€ 1.553,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.303,00	tale importo viene applicato agli studenti che risultano vincitori di posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate;
VINCITORI BORSA FUORI SEDE IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 1.553,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 4.003,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso
VINCITORI FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 1.553,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.303,00	
IDONEI BORSA FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia

Criteri per la pubblicazione dei bandi di concorso EDISU a.a. 2011/2012

						pasto ridotto 1,60 € e pasto intero 2,50 €
IDONEI BORSA FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	il valore della borsa viene corrisposto interamente in servizi
IDONEI BORSA E IDONEI POSTO LETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE CON ISEE/ISEEU ≤ 13.064,00 €

TIPOLOGIA	IMPORTO IN DENARO
VINCITORI BORSA IN SEDE	€ 433,00
VINCITORI BORSA PENDOLARI	€ 554,00
VINCITORI BORSA FUORI SEDE	€ 1.007,00

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE CON 13.065,00 € < ISEE/ISEEU ≥ 19.596,00 €

TIPOLOGIA	IMPORTO IN DENARO
VINCITORI BORSA IN SEDE	€ 292,00
VINCITORI BORSA PENDOLARI	€ 369,00
VINCITORI BORSA FUORI SEDE	€ 644,00

INDICE

Sez.I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	_p. 2
Sez.II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI	_p. 3
Sez.III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' I STUDENTI	DEGLI p. 4
Art. 1 BORSA DI STUDIO Tipologia dello studente; Vincita o idoneità alla borsa di studio; Importi previsti pe 2011/2012; Erogazione della borsa; Semestre aggiuntivo; Settimo semestre.	
Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO Concessione del posto letto; Revoca del posto letto.	p. 6
Sez.IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEF CONCORSO	TCI A _p. 7
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; Isee; Ispe.	p. 7
Art. 2 PARTICOLARI CONDIZIONI DI CALCOLO DELL'ISEEU/ISPEU Nucleo familiare non convenzionale; Redditi esteri – Iseeu; Patrimoni esteri – Ispeu	_p. 8
Sez.V. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEF.	ICI A _p. 9
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Trasferimenti da corso di studi, facoltà o ateneo; Partecipazione a programmi di i internazionale; Bonus; Valutazione dei requisiti di merito.	
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO Primi anni – Ammissione; Revoca; Anni successivi al primo – Ammissione; Conferbenefici dell'anno precedente; Assegnazione Bonus.	
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE Primi anni – Ammissione; Revoca; Anni successivi al primo – Ammissione; Assegi Bonus.	<i>nazione</i> p. 12
Sez.VI. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE I GRADUATORIE E CONTROLLI	4.0
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Presentazione della domanda; Presentazione della dichiarazione ISEE; Controlli fiscali; C di merito.	
Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE Studenti idonei	_p. 15
Sez.VII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI STRANIERI E UE	
	29

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	p. 16
Art. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE Certificazione economica e patrimoniale per il rilascio dell'attestazion UE particolarmente poveri; Status particolari; Studenti con nuc Italia.	cleo familiare residente il
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVER	SAMENTE ABILI _p. 18
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Destinatari del beneficio; Importo della borsa; Requisiti di ammis benefici.	
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO Primi anni – Ammissione; Anni successivi al primo – Ammissione; Col	<i>nferma dei benefici.</i> _ p. 19
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE Primi anni – Ammissione; Anni successivi al primo – Ammissione	p. 20
ez.IX. ALTRI BENEFICI A CONCORSO	p. 20
Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBI Destinatari del beneficio; Erogazione e revoca dell'integrazione.	
Art. 2 PREMIO DI LAUREA	p. 21
Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUD. GRAVE DISAGIO	
Sez.X. RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA	<i>FINANZIARIA</i> _p. 22
ez.X. RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI .	<u>—</u> r
	<i></i> r <i>STUDIO</i> p. 22
Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI . Art. 2 NUMERO DI POSTI LETTO A CONCORSO SEZ.XI. AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO A SOLUZIONI ABIT	STUDIOp. 22 p. 23
	STUDIOp. 22 p. 23 TATIVE NEL MERCATO p. 23